



COMUNE DI CAPANNORI

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE OSTELLO “IL RIO DI VORNO”

CPV 55210000-5 - Servizi di alloggio in ostelli della gioventù
CIG: 924359256D

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione dell'Ostello della Gioventù di proprietà del Comune di Capannori, sito nella frazione di Vorno, Via del Folle Mansi n. 1, quale struttura ricettiva, per il conseguimento di finalità di promozione turistica, religiosa, culturale, educativa e formativa, informativa, di divulgazione, di ricerca ed di aggiornamento al Turismo responsabile, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita della collettività attraverso la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti culturali e ambientali.

I servizi di cui al presente Capitolato vengono resi in regime di concessione, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici propri, nella disponibilità e secondo l'organizzazione di questo.

Tale immobile è classificato come struttura ricettiva extra alberghiera (tipologia ostello), pertanto la sua gestione dovrà avvenire secondo quanto indicato nella LRT n°86/2016 ss. mm. e ii e relativo Regolamento attuativo LRT n°47/R.

Art. 2 - Valore della concessione

Il valore stimato della concessione è pari a **€ 65.000,00 (sessantacinquemila euro)** ed è calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 50/2016.

Resta inteso che il valore complessivo della concessione è da intendersi meramente indicativo, stimato sulla base dei parametri indicati nel piano economico finanziario di massima predisposto da questo Ente concedente ai soli fini della determinazione degli elementi legati alla procedura di gara.

E' onere del concessionario effettuare le proprie valutazioni tecniche e economiche per garantire l'impegno assunto in sede di offerta al fine di gestire completamente il servizio.

Verranno ammesse esclusivamente offerte in rialzo rispetto al canone concessorio posto a base di gara.

In caso di difformità tra cifra numerica e letteraria, si considererà quella più vantaggiosa per il Comune di Capannori

Art. 3 - Durata della concessione

La presente concessione avrà la durata di mesi 6 a partire dalla data di esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento anche nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto per un tempo determinato, secondo la normativa vigente, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

Il concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa, per il periodo indicato nel provvedimento notificato.

Art. 4 - Oneri a carico del Comune di Capannori

L'Amministrazione Comunale si impegna, a:

- a) mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, i locali previsti nell'allegata planimetria (ALLEGATO A - Planimetrie) e gli arredi e le attrezzature in essi contenuti (ALLEGATO B - Elenco beni e attrezzature);
- b) inserire la struttura nelle attività promozionali turistiche dell'Ente, con specifica menzione nella sezione del portale istituzionale dedicata all'attività turistica ed alla ricettività.

Art. 5 - Oneri a carico del Concessionario

Il concessionario deve garantire la fornitura dei servizi in linea con le linee strategiche di sviluppo definite con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 29/04/2022:

- attività di promozione del territorio di Capannori;
- servizi dedicati all'accoglienza turistica (vitto e alloggio), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e della LRT n. 86/2016 e ss. mm. e ii e relativo Regolamento attuativo;
- servizio di gestione bar;
- servizio mensa/ristorazione prioritariamente destinato agli ospiti della struttura per l'accoglienza turistica e potrà essere offerto anche ad ospiti esterni in conformità alle finalità turistiche e culturali cui la struttura è destinata, con esclusione della vendita di superalcolici;
- servizio custodia, lavaggio, riparazione biciclette;
- servizio trasporto bagagli;
- organizzazione e promozione di almeno 1 evento al mese chiamato "Serata gASTRONOMICA" in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Capannori;

- organizzazione di eventi in collaborazione con le Associazioni del territorio (esempio di ambiti da prediligere sono la bike, l'ambiente e il food).

Sono servizi minimi essenziali, ovvero “**standard obbligatori minimi**”:

- la gestione, il coordinamento, la formazione e l'eventuale sostituzione del personale in servizio;
- il servizio di pulizia dei locali;
- il servizio di cambio della biancheria delle camere, dei bagni e del servizio refezione;
- il servizio di lavatura e stiratura della biancheria delle camere, dei bagni e del servizio refezione;
- l'acquisto del materiale occorrente per tutte le attività;
- la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi;
- la manutenzione ordinaria dei locali, dell'area esterna e degli impianti;
- la manutenzione ordinaria degli impianti interni ed esterni;
- la gestione di eventuali servizi aggiuntivi riguardanti la promozione turistica;
- la redazione del piano di sicurezza ed evacuazione dei locali;
- il raccordo e coordinamento delle attività con il Comune di Capannori;
- ogni quant'altro la ditta offre nel progetto tecnico presentato in sede di gare per incrementare la qualità del servizio.

Inoltre, il concessionario deve provvedere:

- a mantenere l'immobile e le relative dotazioni in perfetto stato, così come le ha ricevute in consegna, eseguendo direttamente e a proprie spese gli interventi di manutenzione ordinaria e comunque tutte le riparazioni di modesta entità (riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate), segnalando tempestivamente al Comune malfunzionamenti, guasti, danni e quant'altro richieda interventi di ripristino di straordinaria manutenzione che saranno a carico del Comune stesso;
- a dotarsi dei materiali di consumo necessari per i servizi di pulizia e di lavanderia;
- ad effettuare servizi di custodia, accoglienza degli ospiti, pulizia giornaliera dei locali e delle attrezzature in uso;
- ad adempiere a tutte le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza (denuncia degli alloggiati alla locale Questura e tenuta del registro degli alloggiati);
- al pagamento delle tasse e dei tributi dovuti.

Infine, il concessionario è obbligato:

- a) esporre il contrassegno distintivo regionale all'esterno dell'Ostello;
- b) disporre di personale di ricevimento con conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese);
- c) rendersi disponibile a coadiuvare e facilitare l'Amministrazione concedente nell'organizzazione di iniziative di interesse turistico, culturale, scolastico, scientifico e sportivo da questa organizzate in proprio;

- d) ad utilizzare gli spazi disponibili nell'immobile e le aree esterne pertinenti per attività annesse e strumentali a quelle principali senza, tuttavia, modificare in modo alcuno la destinazione d'uso. A titolo prettamente indicativo e non esaustivo potranno essere realizzati presso la struttura eventi culturali e conviviali, mostre, incontri, seminari, ecc. i quali dovranno comunque essere di gradimento del Comune;
- e) ad impegnarsi a realizzare tutte le altre attività di accoglienza e di promozione dell'attività offerte nel progetto presentato in sede di gara per l'aggiudicazione.

Art. 6 - Modalità di svolgimento dei servizi

Gli scopi principali di questa attività sono:

- la promozione e lo sviluppo di una destinazione cicloturistica professionale che permetterà a tutto l'ambito territoriale di diventare una meta attrezzata per il cicloturismo;
- la diffusione dei valori intangibili che favoriscono l'attrattività del territorio, quali il patrimonio culturale, le sue tradizioni, gli stili di vita, la vita sociale, ma soprattutto il patrimonio ambientale;
- il collegamento e la realizzazione di sinergie con il mondo del Terzo Settore sollecitato alla co-progettazione culturale per la promozione del territorio;
- la diffusione e lo sviluppo dell'economia locale attraverso l'acquisto per il ristorante/mensa di prodotti di filiera corta e di qualità;
- l'organizzazione e la promozione di event marketing, strategia marketing per portare il pubblico alla consapevolezza di una località, in particolar modo promuovendo una stretta collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Capannori per la realizzazione di eventi divulgativi e di osservazione;
- la realizzazione di scambi culturali, incontri istituzionali e progettuali attraverso l'utilizzo dei locali della struttura da parte dell'Amministrazione.

Il soggetto gestore potrà esercitare l'attività di pernottamento con **somministrazione di prima colazione** con la seguente capacità ricettiva:

- n. 12 posti letto
- n. 4 camere
- n. 4 bagni (di cui n. 4 bagni privati)
- n. 4 docce.

Il **servizio bar/ristorazione**, prioritariamente destinato agli ospiti della struttura, potrà essere offerto anche ad ospiti esterni in conformità alle finalità turistiche e culturali cui la struttura è destinata (gite scolastiche, gruppi giovanili, gruppi sportivi, attività ricreative e sociali, ecc.) e dovrà garantire un pasto completo a prezzo agevolato ai pellegrini in possesso della carta di riconoscimento.

Il **servizio di gestione dell'ostello** deve favorire il turismo in generale e in special modo quello scientifico, culturale, scolastico e giovanile, contribuire ad incrementare gli scambi tra Comune di Capannori e gli altri paesi, favorire il

turismo escursionistico e non, e mettere a disposizione di scuole, associazioni culturali, religiose, sportive, una struttura ricettiva extra alberghiera ad un prezzo equo ed accessibile.

L'attività di promozione del turismo consiste essenzialmente nel realizzare iniziative in grado di incrementare il movimento dei turisti, attraverso una qualificazione dell'offerta turistica. Valorizzare le risorse turistiche disponibili, realizzare progetti, manifestazioni e congressi d'interesse turistico.

Il servizio di **custodia, lavaggio, riparazione biciclette** con l'obiettivo di sviluppare il percorso avviato dall'ambito della Piana di Lucca di sviluppare un turismo lento e sostenibile facendo diventare il territorio *meta attrezzata per il cicloturismo*, si compone di:

- spazio dedicato per la pulizia della bicicletta;
- spazio gratuito per parcheggiare le biciclette;
- disposizione delle attrezzature per riparare le biciclette in caso di guasto o foratura di gomme ovvero garantire una manutenzione ordinaria delle biciclette al fine di permettere un uso sicuro da parte dell'utente, (es: riparazione/sostituzione camera d'aria, funzionamento delle luci, gonfiaggio pneumatici ecc....).

Art 7 - Tariffe ostello e altri servizi

I servizi offerti sono erogati a fronte di corrispettivi tariffari definiti con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 29/04/2022. I prezzi massimi dei suddetti servizi, senza aggravii di alcun genere, sono determinati come segue:

- Pernottamento a notte compresa la prima colazione: € 30,00 (trenta e centesimi zero) a persona;
- Pasto per le persone che pernottano nella struttura € 15,00 (quindici e centesimi zero) a persona;
- Pernottamento e prima colazione pellegrini della Via Francigena in possesso delle credenziali € 15,00 (quindici e centesimi zero) a persona;
- Pasto per pellegrini della Via Francigena in possesso delle credenziali € 10,00 (dieci e centesimi zero) a persona;
- Noleggio sala per riunioni, convegni ecc.. € 100,00 (cento e centesimi zero) per giorno di utilizzo;
- Servizio di custodia, lavaggio e riparazione bici: gratuito.

Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera con traduzione in più lingue.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di prenotare posti letto nonché eventualmente anche pasti, in relazione a proprie iniziative di scambi culturali, incontri istituzionali e legati a progetti regionali, nazionali ed europei, gemellaggi, ecc. In tal caso i posti letto e pasti prenotati rimarranno a disposizione fino all'ora di chiusura serale della struttura.

La sala conviviale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, può essere posta a disposizione dell'Amministrazione concedente per conferenze, riunioni, convegni ecc., o a soggetti terzi, previo nulla osta del Comune di Capannori e rispetto delle vigenti norme di sicurezza, i quali corrisponderanno al

concessionario la somma suddetta, a titolo di rimborso delle spese di pulizia, consumo acqua, luce e riscaldamento, custodia, apertura - chiusura e vigilanza.

Tali prezzi massimi potranno essere aggiornati dall'Amministrazione Comunale con esplicita deliberazione su congrua motivazione da predisporre da parte del concessionario in ordine all'aumento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

Gli altri servizi offerti saranno erogati a fronte di corrispettivi tariffari liberamente determinati dal gestore ed esposte in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera.

I prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di riscaldamento, uso zona cottura, uso dei servizi igienici, imposte incluse, esclusa la fornitura di biancheria da camera/bagno ed eventuali ulteriori servizi aggiuntivi.

E' fatta salva l'occupazione d'urgenza a titolo gratuito della struttura da parte dell'Ente per motivi contingibili e urgenti di pubblico interesse.

In particolare il concessionario:

- nel rispetto dei limiti/criteri sopra stabiliti definirà e predisporrà il Piano Tariffario comprensivo dell'indicazione delle tariffe base, tariffe agevolate e dei servizi aggiuntivi alla tariffa base, fermo restando l'approvazione dello stesso da parte dell'Amministrazione Concedente precedentemente all'avvio della gestione;
- potrà prevedere articolazioni delle tariffe con riferimento ad ulteriori agevolazioni oltre a quelle minime richieste (categorie/fasce) e in percentuali diverse fermo restando i limiti massimi stabiliti dall'Amministrazione Concedente, ad esempio per l'ingresso di gruppi numerosi, ingressi cumulativi anche in considerazione di accordi/intese con soggetti pubblici e privati operanti nel territorio;
- potrà prevedere servizi aggiuntivi alla tariffa base. Resta inteso che tra i servizi aggiuntivi che dovranno essere resi deve rilevare la fornitura opzionale di biancheria da camera/bagno ad ogni cambio cliente e almeno bisettimanale per soggiorni di durata settimanale.

Art. 8 - Caratteristiche ed utilizzo dell'immobile comunale

L'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario, per tutta la durata della concessione, i locali della struttura di Vorno i mobili e le attrezzature nello stato in cui si trovano alla data di avvio della concessione come ben evidenziato negli allegati:

- Planimetria della struttura - Allegato A;
- Elenco beni ed attrezzature - Allegato B.

L'immobile, i beni mobili e le attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale in esso contenuti ed annessi, rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione stessa; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. E' obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali. L'Ostello di Vorno deve possedere e mantenere per l'intera durata del contratto tutte le caratteristiche strutturali, organizzative, di sicurezza e di igiene previste dalle leggi e regolamenti vigenti ed, in particolare, dalla Legge Regionale della Toscana n. n.°86/2016 e ss. mm. e ii., dal relativo Regolamento di Attuazione e dai Regolamenti comunali in materia.

Art. 9 - Organizzazione del servizio: apertura e funzionamento

La presente Concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione globale dell'Ostello della Gioventù, come di seguito meglio definito.

L'affidatario, nell'ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza.

In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e relative alla gestione degli ostelli per la gioventù.

Il **servizio di pernottamento** dovrà essere garantito a tutti, indipendentemente da sesso, religione, razza, nonché ai gruppi e le associazioni giovanili per il conseguimento di finalità ricreative, culturali, sportive, religiose, sociali, ai gruppi scolastici in genere e ai loro accompagnatori, nonché agli studenti universitari.

I **pasti**, da somministrare nell'apposito locale mensa devono essere preparati nel locale cucina rispettando tutte le normative previste. Il personale deve essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie necessarie all'espletamento di tale servizio. I pasti consistono in:

- prima colazione (secondo il modello continentale),
- il pranzo e la cena.

Il pasto (con esclusione della prima colazione) sarà composto da un primo piatto di almeno tre tipi, da un secondo piatto con contorno di almeno due tipi, frutta, pane, bevande escluse.

Per quanto attiene la preparazione dei pasti è richiesta la gestione del ristorante con prodotti di filiera corta.

Presso la struttura dovrà funzionare, nel locale appositamente predisposto, il **servizio bar**, con esclusione della vendita di superalcolici.

La **ristorazione**, per questa Amministrazione concedente, ha grande rilevanza sociale nel percorso formativo per una corretta e sana alimentazione i cui effetti si potranno vedere nella salute delle nuove generazioni e nella conseguente diminuzione della spesa sanitaria.

La volontà dell'Amministrazione concedente è di:

- valorizzare i prodotti alimentari che rappresentano il bagaglio culturale e la tradizione locale con l'obiettivo di promuovere il tema della qualità, delle esigenze sociali e ambientali;
- rafforzare le iniziative che permettono di ridurre il problema degli sprechi alimentari razionalizzando la catena di distribuzione e la gestione dei cibi prossimi alla scadenza, che possono essere devoluti a associazioni che effettuano la distribuzione a chi ne ha bisogno.

Apertura ed orari

Gli arrivi e le partenze dovranno essere effettuati dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed almeno dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di ogni giorno ad esclusione del giorno di chiusura settimanale.

Il servizio ristorante deve essere aperto almeno dalle 12,30 alle 14,00 ed almeno dalle ore 19,30 alle ore 20,30 di ogni giorno ad esclusione del giorno di chiusura settimanale.

Gli orari e le modalità di pagamento tradotte in più lingue dovranno essere esposti, in modo ben visibile, presso il banco di accettazione ospiti.

Art. 10 - Inizio del servizio e penali

I servizi oggetto della presente concessione e le relative attività necessari per la loro realizzazione devono iniziare entro 10 giorni naturali dall'esecutività della Determinazione Dirigenziale.

In caso di ritardo nell'avvio verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille del valore della concessione.

Art. 11 - Canone da corrispondere al Comune di Capannori

Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Capannori un canone mensile pari a € 200,00 (IVA 22% esclusa) per un totale di € 1.200,00 (IVA 22% esclusa) per tutta la durata della concessione.

Il pagamento dovrà essere effettuato con cadenze mensili mediante bonifico bancario entro il giorno 10 del mese successivo con le seguenti indicazioni:

Beneficiario: Comune di Capannori

Oggetto: Canone Ostello Vorno Mese/Anno

IBAN: IT 72 Q 01030 24700 000000739960

Art. 12 - Garanzia definitiva

Il Comune di Capannori si riserva la facoltà di non applicare garanzie definitive al contratto di concessione, in considerazione della durata ridotta del contratto, qualora tuttavia il concessionario in sede di offerta economica proponga un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 13 - Subappalto

In considerazione della durata limitata del contratto non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 14 - Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa

All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il Concessionario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al Concessionario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dal presente capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi/utenti, il Concessionario dovrà dimostrare di possedere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio (anche tramite emissione di apposita appendice di precisazione) l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

- I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **5.000.000,00** unico per sinistro
 - ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **5.000.000,00** unico per sinistrosenza alcun limite per annualità assicurativa.
- II. in considerazione della tipologia di attività/servizi concessi, la polizza dovrà esplicitamente prevedere l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - ✓ danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
 - ✓ danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
 - ✓ danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
 - ✓ danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
 - ✓ danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
 - ✓ committenza di lavori e servizi;
 - ✓ organizzazione di manifestazioni, eventi od attività ricreative/culturali o similari in genere;

- ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- ✓ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dalla predetta polizza non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- ✓ il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti - o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- ✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.

La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare.

Art. 15 - Personale

Il concessionario si obbliga all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono tutte le prestazioni oggetto della presente concessione al personale impiegato, durante tutta la durata del contratto.

Il contratto collettivo nazionale che il Concessionario si obbliga ad applicare deve essere coerente con l'oggetto della concessione.

Il Concessionario, inoltre, dovrà nominare un responsabile, quale referente le eventuali verifiche da parte del Comune di Capannori riguardo all'applicazione dei contratti, alle coperture assicurative e al rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 16 - Sicurezza

Il concessionario dovrà attuare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza di cui al Dlgs 81/2008 e successive modificazioni.

Il concessionario dovrà altresì acquisire anticipatamente tutte le autorizzazioni ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dotarsi di personale numericamente adeguato, secondo le disposizioni di legge, per la prevenzione incendio, il primo soccorso e la gestione delle emergenze.

Si da inoltre atto che non sussiste la possibilità di rischio interferenze lavorative di cui all'art 26 D.L.G.S. 81/2008 e s.m.i. osservato che le attività oggetto della concessione sono attività gestite interamente e solamente dal Concessionario, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione

e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Il conseguente e relativo onere risulta, pertanto, essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

Eventuali situazioni, attualmente non prevedibili, che possano determinare interferenze e coinvolgenti lavoratori di altre aziende dovranno essere gestite sempre a cura del concessionario attuando le disposizioni di tutela dei lavoratori previste per legge redigendo conseguentemente anche i necessari documenti tecnici di coordinamento e cooperazione in materia di sicurezza (DUVRI).

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Il contratto di concessione sarà risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il contratto viene altresì risolto nei casi di ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto.

La contestazione da parte dell'Amministrazione avviene sempre in forma scritta.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo la risoluzione della concessione avviene nei casi disciplinati dagli artt. 108 e 176 del D.lgs 50/2016.

Art. 18 - Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016, il Comune di Capannori può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e dell'importo a titolo di indennizzo calcolato come previsto dal medesimo art. 109.

Art. 19 - Obblighi di condotta del concessionario

Rispetto del Codice di comportamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che sono consultabili sul sito internet del Comune di Capannori.

Art. 20 - Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione digitale della Determinazione Dirigenziale di concessione del servizio per conferire alla stessa valore negoziale, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice dei Contratti D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. , e dell'art. 14 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune approvato

con Deliberazione di Consiglio n. 3 del 09.01.2015. La trasmissione della suddetta determinazione alla ditta concessionaria costituirà altresì formale comunicazione dell'affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 21 - Trattamento dati dei terzi nell'esecuzione del contratto

Nel corso della concessione, il trattamento dei dati di terzi da parte del concessionario dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, secondo quanto verrà al riguardo stabilito nel relativo contratto e secondo le indicazioni che riceverà successivamente dal Titolare del trattamento.

I dati personali acquisiti dal soggetto concessionario per lo svolgimento delle attività previste nel presente affidamento saranno in ogni caso proprietà del singolo soggetto gestore.

Art. 22 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del Contratto è competente esclusivamente il Foro di Lucca.

E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 23 - Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nei regolamenti del Comune di Capannori.